

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del Reg.	Oggetto: Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.
Data 31/12/2018	

L'anno **duemiladiciotto** giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **27/12/2018** prot. n. **15308** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Presiede la seduta il V. Presidente **Sig. Parlacino Salvatore C.**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **10** e assenti, sebbene invitati, n. **2** come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA	X		9) MARGHERONE IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA	X	
3) SBERNA FILIPPO		X	11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA	X	
5) MACALUSO G. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA	X				
7) GULIZIA MARIA		X			
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: : **V. Sindaco – Ass. Incardona.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Cataldo La Ferrera.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: : **Pagana – Macaluso N. – Pavone.**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la trattazione dell'unico punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: **“Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”** e relaziona in merito..

Il Cons. Margherone, chiesta ed ottenuta la parola, fa rilevare che il Responsabile dell'Area tecnica, firmatario della proposta, spiegasse le motivazioni sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune. Inoltre, chiede se è necessario il parere del Revisore dei Conti.

Il Segretario Comunale, fa presente che l'atto è obbligatorio ed il revisore dei conti ha prodotto il suo parere avendolo inviato al Presidente del Consiglio e lo stesso è favorevole. A questo punto il Presidente del Consiglio dà lettura del parere del Revisore. .

Il Cons. Margherone, manifesta perplessità in merito e fa la seguente dichiarazione di voto: **“voto contrario perché ritengo che l'atto doveva essere predisposto in tempo utile e che al sottoscritto non è stata consegnata copia del parere del revisore”**.

Il Segretario riferisce che il parere del revisore è depositato agli atti.

Il Cons. Margherone insiste che il parere doveva essere consegnato allo stesso. Fa rilevare, inoltre, l'assenza del revisore dei conti.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 10;
- voti favorevoli n. 7;
- voti contrari n. 3 (Margherone, Muni e Mancuso)

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Pavone Giovanni Liborio;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia

DELIBERA

-Di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”**.

Successivamente si procede ad una nuova votazione per dichiarare l'immediata esecutività dell'atto. L'esito della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 7;
- voti contrari n. 3 (Margherone, Muni e Mancuso)
-

Pertanto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Alle ore 12:30, **Il V. Presidente**, non rilevando altri interventi ed esaurito l'unico punto posto all'o.d.g., chiude i lavori consiliari.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Data: 27-12-2018	OGGETTO: Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.175/2016.
---------------------------	---

Su proposta del Sindaco



Visto

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Tomasello)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.175/2016.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente *«comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15».

Visto che con Deliberazione del C.C. n. 05 del 02/02/2018, è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Raddusa alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione;

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comportava l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

– per effetto dell'art.20 del D.Lgs 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente i sensi dell'art.5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'art. 15 dello stesso decreto;

– devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

– il Comune di Raddusa alla data della presente detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

KALAT AMBIENTE SRR 2,16%

KALAT AMBIENTE S.p.A in liquidazione 2,09%

ASI Agenzia di Sviluppo Integrato S.P.A. in liquidazione 0,9%

il Comune di Raddusa detiene partecipazioni indirette nelle seguenti società:

KALAT IMPIANTI s.r.l. Unipersonale 2,16%

Tali società rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, ad eccezione dell' ASI in liquidazione, si propone di alienare/cedere la propria quota al fine di ottenere un risparmio di spesa, rappresentato dai costi di spesa .

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di Raddusa ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di G.M. n. 134 del 30/11/2015;

DATO ATTO che il piano in oggetto costituisce, quindi, aggiornamento di quello approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 134/2015, in base all'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;

RITENUTA la propria competenza;

ACQUISITI i pareri di legge

PROPONE DI DELIBERARE

I. Di APPROVARE la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Raddusa ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.75/2016 individuandole come da documento “allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione Consigliare;

II. Di DARE ATTO che il Comune Raddusa potrà in essere gli interventi dettagliati nel piano di cui all'allegato A per le motivazioni ivi riportate;

- III.** Di DEMANDARE agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge;
- IV.** Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze Consiglieri di controllo.
- V.** Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VI.** Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17 del D.L. n.90/2014 e s.m.i. e dell'art. 20 c.1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- VII.** Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- VIII.** Di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

☎ 095/662060 095/667181

C.F. 82001950870

FAX 095/662982 095/667181

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

comunerraddusa@postecert.it

RELAZIONE ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(art.20 D.Lgs. 175/2016)

L'art. 20 del D.Lgs n.175/2016 impone di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal comune alla data del 31/12/2017 atto che deve essere adottato entro il 31/12/2018;

Lo stato dell'arte delle partecipazioni detenute dal Comune di Raddusa al 31/12/2017;

Ad esito delle precedenti razionalizzazioni, le partecipazioni detenute dal Comune di Raddusa al 31/12/2017 sono le seguenti;

Partecipazioni dirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione della L. 190/2015
A.S.I. Agenzia di sviluppo integrato s.p.a. in liquidazione	0,9%	Processo di dismissione avviato con la messa in liquidazione
KALAT AMBIENTE S.R.R.	2,16%	KALAT AMBIENTE S.R.R. s.c.p.a è l'Ente di governo dell'ambito di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e ss.mm.ii. Istituito nell'ATO Catania SUD ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2010
KALAT AMBIENTE S.p.A.	2,09%	Processo di dismissione avviato con la messa in liquidazione

Partecipazioni indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione della L. 190/2015
KALAT IMPIANTI SRL Unipersonale Per il tramite di Kalat ambiente s.r.r.	2,16%	

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che

A.S.I. :Agenzia di sviluppo integrato S.P.A. in liquidazione

La società di sviluppo integrato S.P.A. è di proprietà del comune per il 0,9% dopo la delibera di G.M. nr. 144 del 09.12.2004. La società è in liquidazione dopo delibera di assemblea straordinaria del 05.11.2010. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto risulta essere già avviato con la messa in liquidazione, ma si propone di alienare/cedere la propria quota al fine di ottenere un risparmio di spesa, rappresentato dai costi annui di gestione.

Kalat Ambiente S.R.R. : Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14 ct provincia sud

La società Kalat Ambiente S.R.R. è di proprietà del comune per il 2,16% dopo la delibera di C.C. nr. 57 Del03/09/2012 . L'obiettivo della società è quello del coordinamento e della regolamentazione del servizio gestione rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud di cui all'art. 6 della legge regionale nr. 9/2010. L'ente non è nelle condizioni di dismettere la stessa in quanto la legge obbliga i comuni al mantenimento delle SRR. La società incide sul bilancio dell'ente per la spesa relativa al funzionamento della stessa.

Kalat Ambiente S.p.A: regolamentazione del servizio gestione dei rifiuti.

La società Kalat Ambiente S.p.A. è di proprietà del comune di Raddusa per il 2,09%, è stata posta in liquidazione ai sensi della L.R. n.9 del 08/04/2010.

Kalat impianti s.r.l. raccolta e gestione dei rifiuti:

La società Kalat impianti S.R.L. è di proprietà del comune per il 2,16% La società è in "House providing" alla Kalat Ambiente S.R.R. per la "gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata". Ad oggi il comune usufruisce del servizio di smaltimento della raccolta differenziata. L'ente non è nelle condizioni di dismettere la stessa in quanto la legge obbliga i comuni alla partecipazione in dette società ai sensi della legge regionale nr. 9/2010.

Ad avviso dell'Ufficio il piano di revisione ordinario delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Raddusa, di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, può pertanto, articolarsi nel senso sopra esposto.

COMUNE DI RADDUSA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 6 del 28/12/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre si è adunato il Revisore Unico Rag. Santo Ferrarello nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 10/10/2018 per il triennio 2018-2021;

PREMESSO CHE:

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 “*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*”, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017n. 100, le Amministrazioni devono effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette e, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’articolo 4;
 - le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4 del TUSP;
- il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- l’articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall’articolo 20 del medesimo Decreto;

- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24 ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- L'Ente ha approvato la delibera del C.C. n.5 del 02.02.2018 avente ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute dal Comune di Raddusa ed annesso piano di razionalizzazione”*;

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha rinviato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del citato Decreto all'esercizio 2018;
- le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;

Tenuto conto che

- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114;
- le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Acquisita

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.12.2018 avente ad oggetto: *“Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis *“Il Bilancio consolidato”* e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100;

- i principi contabili generali ed applicati e in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;

L'Organo di Revisione

nel prende atto della Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione relazione sulla revisione ordinaria della Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016*";

Rileva

- che il provvedimento di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi dell'art. 20 del TUSP non contiene le informazioni standard di cui alla Linee Guide del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti, riferibili alle varie società oggetto di analisi ;

Invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- a comunicare gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "partecipazioni" del Dipartimento stesso e che copia della presente deliberazione si invia alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ad attenzionare particolarmente l'andamento delle società in Liquidazione e a richiedere ai liquidatori delle società apposite relazioni in merito all'andamento della procedura in essere.



Il Presidente



Il Consigliere Anziano



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Publicata sul sito web istituzionale dal 31/12/2018 al 15/01/2019
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31/12/2018

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.